



**6 marzo 2007:firmata l'ipotesi di intesa con l'ARAN per la costituzione del fondo di Previdenza Complementare dei lavoratori del Comparto Regioni – Autonomie Locali e Sanità  
tappa fondamentale per la qualificazione del lavoro pubblico e la tutela previdenziale dei lavoratori**

**Il percorso dell'ipotesi d'accordo prevede:**

- la trasmissione ai rispettivi Comitati di settore entro tre giorni per le relative certificazioni ;
- l'accordo dovrà essere efficace allo scadere del 41° giorno da oggi, come previsto dalla modifica recente approvata al D.Lgs 165/2001 dalla Legge Finanziaria 2007 grazie all'intesa raggiunta fra sindacato confederale e Governo ;
- l'ARAN ha già assicurato di fare le immediate e opportune verifiche presso i rispettivi Comitati di settore, il Governo e la Corte dei Conti e su sollecitazione sindacale si sta attivando per predisporre lo statuto e il regolamento elettorale, al fine di procedere al rogito notarile e alle conseguenti verifiche con il COVIP (comitato di vigilanza).

**I destinatari dell'accordo (art. 2) sono :**

- tutti i lavoratori della sanità e delle autonomie locali-regioni a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a part- time, comprese le relative aree della dirigenza;
- è previsto l'inserimento dei Segretari Comunali e provinciali a seguito di definizione del contratto di lavoro;
- possibilità di far aderire al fondo i lavoratori della sanità privata e di tutti i servizi socio sanitari assistenziali educativi esternalizzati, previo accordo nei rispetti ambiti contrattuali, offrendo un'opportunità a questi settori che non hanno ancora istituito un apposito fondo.

**Contribuzione (art. 11) prevede:**

- le modalità di contribuzione da parte del datore di lavoro è pari all'1% degli elementi retributivi considerati utili ai fini del Trattamento di Fine Rapporto;
- le modalità di contribuzione da parte dei lavoratori è pari all'1% degli elementi retributivi considerati utili ai fini del Trattamento di Fine Rapporto ;
- sono contabilizzate dall'INPDAP la contribuzione del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR dei dipendenti occupati al 31.12.1995 e di quelli assunti nel periodo dall'1.1.1996 al 31.12.2000 ;
- per i dipendenti eventualmente transitati dal TFS al TFR l'1,5% della base contributiva del Trattamento di Fine Servizio secondo le modalità dell'art. 2 comma 4 e 5 del DPCM del 20.12.1999;
- per i dipendenti occupati dal 1° gennaio 2001 il 100% del TFR maturato nell'anno;
- le parti con dichiarazione congiunta, hanno previsto una risorsa aggiuntiva esclusivamente per i primi due anni, pari all'1% per il primo anno e allo 0,50% per il secondo anno a parziale copertura del ritardo accumulato;
- la contrattazione nazionale di comparto potrà integrare ulteriori risorse per incrementare le prestazioni individuali del fondo per i lavoratori ; a tal proposito ricordiamo per il personale di vigilanza del comparto autonomie locali la possibilità di destinazione dei proventi delle contravvenzioni (art. 208 del codice della strada) per la previdenza complementare, che potrà essere recuperata ad incremento della posizione individuale nel fondo.

**Spese di avvio del fondo (art. 16) prevede:**

- Un importante risultato della contrattazione è rappresentato dalla copertura di una quota pari a 2,75 euro pro capite per l'avvio del fondo, quota che è stata incrementata rispetto le previste 2,58 iniziali.

**E' prevista, finalmente anche per i lavoratori pubblici, la possibilità di chiedere l'anticipazione del TFR,** dopo otto anni di iscrizione al fondo, per acquisto abitazione per se e per i figli, per spese sanitarie , per terapie, ecc ..., ai sensi del comma 10 dell'articolo 14 .